

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2969

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica**

(RUBERTI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(MANNINO)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(BATTAGLIA)

col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DONAT-CATTIN)

col **Ministro delle Partecipazioni Statali**

(FRACANZANI)

col **Ministro della Sanità**

(DE LORENZO)

col **Ministro dell'Ambiente**

(RUFFOLO)

col **Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno**

(MISASI)

e col **Ministro per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie**

(ROMITA)

(V. Stampato Camera n. 4439)

*approvato dalla X Commissione permanente (Attività produttive, commercio
e turismo) della Camera dei deputati nella seduta del 1° agosto 1991*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 agosto 1991*

Norme per integrare e modificare la legge 17 febbraio 1982,
n. 46, e successive integrazioni e modificazioni, relative al
fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4
della legge 25 ottobre 1968, n. 1089

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. Il Fondo di cui all'articolo 1 finanzia i costi dei seguenti tipi di attività:

a) progetti di ricerca industriale di base, che abbiano per obiettivo di realizzare una nuova o migliore comprensione delle leggi della scienza e della tecnica quali si applicano ad un settore industriale oppure alle attività di un'impresa particolare;

b) progetti, anche nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria, di ricerca applicata definiti autonomamente e realizzati dai soggetti di cui all'articolo 2-bis;

c) programmi nazionali di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo, con particolare riguardo a quelli da realizzare nel Mezzogiorno;

d) iniziative per il trasferimento alle piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche;

e) programmi di ricerca proposti da pubbliche amministrazioni, anche regionali, volti allo sviluppo del sistema produttivo e alla difesa dell'ambiente, realizzati dai soggetti di cui all'articolo 2-bis;

f) progetti di formazione professionale per ricercatori e personale tecnico di ricerca.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, le tipologie delle attività e dei costi ammissibili a finanziamento nonchè la misura degli

interventi del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto della normativa comunitaria».

2. Dopo l'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis. - 1. Possono beneficiare degli interventi del Fondo di cui all'articolo 1 i seguenti soggetti:

a) imprese industriali e laboratori di ricerca altamente qualificati iscritti all'albo di cui all'articolo 4, purchè operanti a fronte di contratti commissionati da imprese industriali che non abbiano autonomamente presentato analoga domanda di finanziamento;

b) imprese agricole ad attività agro-industriale;

c) aziende speciali degli enti locali di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142;

d) enti pubblici economici che svolgono attività produttiva;

e) centri di ricerca industriale con personalità giuridica, costituiti con la partecipazione maggioritaria congiunta o disgiunta di soggetti di cui al presente articolo e di società finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;

f) consorzi, società consortili e associazioni tra imprese industriali, anche con la partecipazione minoritaria di imprese non industriali, di università, di istituti ed enti pubblici di ricerca, anche a carattere regionale, di laboratori di cui all'articolo 4;

g) società di ricerca aventi capitale costituito in maggioranza relativa con i mezzi del fondo, cui partecipano congiuntamente o disgiuntamente soggetti di cui al presente articolo e società finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali.

2. La delibera di partecipazione di università, istituti ed enti pubblici di ricerca, anche a carattere regionale, ai soggetti di cui alla lettera f) del comma 1 del presente articolo, fatta eccezione per gli enti individuati ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, è approvata dall'autorità vigilante, sentito il Ministro del tesoro per gli enti a carattere nazionale».

Art. 2.

1. Fermo restando l'intervento previsto dall'articolo 10, comma primo, della legge 12 agosto 1977, n. 675, il secondo comma dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, come sostituito dall'articolo 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, è sostituito dal seguente:

«L'Istituto Mobiliare Italiano (IMI) eroga le disponibilità del fondo di cui al primo comma nel rispetto delle procedure vigenti:

- a) sotto forma di partecipazione al capitale delle società di ricerca;
- b) sotto forma di crediti agevolati».

Art. 3.

1. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro del tesoro, il limite annuale di importo per singolo richiedente, di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è aggiornato ogni biennio utilizzando il deflatore degli investimenti lordi riportato nella *Relazione generale sulla situazione economica del paese*, a condizione che si registrino variazioni superiori al dieci per cento del valore dell'importo precedentemente stabilito.

2. La percentuale massima dei costi ammissibili a contributo ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è elevata al 65 per cento.

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis. - 1. Il contributo previsto dall'articolo 4 della presente legge può essere erogato anche dagli istituti, dalle aziende e dalle sezioni speciali di credito a medio e lungo termine, di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sulla base di apposita convenzione con l'IMI».

Art. 5.

1. L'articolo 5 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - 1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in base agli indirizzi generali sulla ricerca applicata e alle relative priorità determinati, su sua proposta, dal CIPE, ripartisce annualmente le disponibilità complessive del Fondo di cui all'articolo 1, tenendo anche conto delle iniziative attivate.

2. In sede di ripartizione il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica considera le esigenze di finanziamento inerenti le iniziative:

a) di ricerca applicata nel Mezzogiorno, nel rispetto della quota di riserva di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, non inferiore al 40 per cento delle disponibilità nette complessive del Fondo;

b) di ricerca applicata effettuate da piccole e medie imprese;

c) per il trasferimento alle piccole e medie imprese di conoscenze e innovazioni tecnologiche;

d) di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria;

e) di ricerca applicata alla salvaguardia ambientale, diretta anche alla definizione di processi produttivi volti a prevenire e ridurre l'inquinamento atmosferico e idrico;

f) di formazione professionale;

g) dei programmi nazionali di ricerca di cui alle lettere c) ed e) del comma 1 dell'articolo 2.

3. Gli stanziamenti non utilizzati nel corso di un esercizio finanziario sono portati in aumento della dotazione complessiva del Fondo di cui all'articolo 1 per l'esercizio successivo, fatte salve le risorse riservate al Mezzogiorno, alle quali si applica il disposto dell'articolo 12, comma 7, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

4. Sono soppresse, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 14 otto-

bre 1974, n. 652, le riserve di riparto del Fondo previste dalle leggi vigenti».

Art. 6.

1. L'articolo 6 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - 1. Le forme di intervento previste dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni, dall'articolo 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, nonché dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, non sono cumulabili con quelle previste a carico del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della presente legge per programmi aventi lo stesso oggetto.

2. Ulteriori forme di intervento pubblico regionale, internazionale e comunitario sono ammesse entro il limite complessivo fissato dalle normative comunitarie. Sono in ogni caso escluse dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata le attività di ricerca ammesse ai benefici di specifici provvedimenti settoriali di sostegno finanziario, nè possono essere posti a base degli interventi medesimi costi che formano oggetto di distinte agevolazioni nazionali, comunitarie e internazionali.

3. I soggetti di cui all'articolo 2-bis sono tenuti a presentare una dichiarazione, all'atto della domanda di intervento, nella quale attestano, a pena di decadenza, di non avere fruito, nè richiesto di fruire, delle agevolazioni di cui all'articolo 14 ed indicano a quali altre distinte forme di intervento si siano rivolti o intendano ricorrere o dalle quali abbiano ottenuto, e in che misura, agevolazioni per programmi aventi lo stesso oggetto».

Art. 7.

1. L'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - 1. Le domande di ammissione agli interventi del Fondo speciale per la

ricerca applicata contenenti la definizione dei progetti sono presentate all'IMI per la loro valutazione, anche al fine del giudizio complessivo di affidabilità dei soggetti, di validità tecnico-economica e scientifica del progetto e della forma dell'intervento.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il parere del comitato di cui al comma 3, delibera l'ammissione di ciascun progetto e la forma dell'intervento, anche attraverso acconti, in base alla conformità dei progetti agli indirizzi generali sulla ricerca applicata determinati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alle finalità e ai contenuti dei singoli progetti, all'entità dei finanziamenti disponibili nell'anno in corso, tenuto conto altresì degli aspetti di compatibilità ambientale.

3. Il comitato tecnico-scientifico è presieduto dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed è composto da dodici membri di qualificata esperienza tecnico-scientifica, nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dei quali due designati dallo stesso e i restanti rispettivamente uno ciascuno dai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero, delle partecipazioni statali, della sanità e dell'ambiente. I membri e i relativi supplenti del comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

4. L'IMI cura l'esecuzione della delibera di cui al comma 2 stipulando apposita convenzione con il soggetto beneficiario.

5. Le modalità di presentazione delle domande e dei progetti, i tempi delle procedure istruttorie e di erogazione, la loro semplificazione per i progetti presentati dalle piccole e medie imprese, i criteri e le modalità dell'eventuale acconto iniziale, le forme di verifica e di controllo di efficacia ed efficienza, anche in termini

comparativi internazionali, del sistema e dei singoli interventi nonché gli strumenti per garantire pubblicità e trasparenza all'iter delle domande e ai risultati delle ricerche finanziate, sono definiti, in base agli indirizzi generali individuati dal CIPE ai sensi del comma 1 dell'articolo 5, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro.

6. Il regolamento interno del comitato di cui al comma 3 e la misura dei compensi spettanti ai componenti del medesimo sono determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto, per i compensi, con il Ministro del tesoro».

Art. 8.

1. All'articolo 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

«Le amministrazioni pubbliche, anche regionali, possono proporre al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica circostanziati progetti di ricerca finalizzati al conseguimento di tecnologie e prodotti innovativi e alla difesa dell'ambiente, ritenuti rilevanti per i settori di competenza, da realizzare con i contratti di ricerca di cui all'articolo precedente.

Le imprese industriali, le società di ricerca, i centri di ricerca, i consorzi e le società consortili, nonché gli altri enti privati di ricerca, di cui all'articolo 2-bis, comma 1, possono proporre al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica progetti di formazione professionale per ricercatori e personale tecnico di ricerca, destinati al potenziamento delle attività di ricerca, sviluppo e produzione di settori strategici, definiti in armonia con le linee di intervento attuate mediante programmi nazionali di ricerca. L'esecuzione dei progetti è affidata ai proponenti con i contratti di ricerca di cui all'articolo 9».

Art. 9.

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, è sostituito dai seguenti:

«1. Ad integrazione delle forme di intervento previste dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni, e dall'articolo 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato, per progetti di ricerca applicata di importo superiore a lire 10 miliardi, a concedere contributi in conto interesse sui mutui stipulati dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 novembre 1952, n. 949, che stipulino apposita convenzione con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo accertamento dell'esistenza presso tali istituti e aziende di una adeguata struttura tecnico-amministrativa per l'istruttoria. Per tali progetti le domande di ammissione sono presentate ad uno degli istituti o a una delle aziende indicati nel presente comma. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica delibera l'ammissione di ciascun progetto, secondo le procedure previste dai commi 2, 3, 5, e 6 dell'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, sulla base dei pareri, ove richiesti, e delle istruttorie effettuate dall'ente finanziatore. La presente forma di intervento non è cumulabile con quella prevista dall'articolo 4, comma secondo, lettera b), della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e successive modificazioni.

1-bis. Il Ministro del tesoro apporta le conseguenti modifiche al proprio decreto in data 8 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 258 del 3 novembre 1988, in relazione a quanto stabilito al comma 1 del presente articolo».

Art. 10.

1. In sede di prima applicazione, la designazione dei componenti del comitato di cui all'articolo 7, comma 3, della legge

17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, deve avvenire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il comitato è validamente costituito all'atto delle acquisizioni delle designazioni di almeno sei componenti; in sede di prima applicazione, sino alla valida costituzione del comitato stesso, il comitato in carica opera in regime di proroga.

Art. 11.

1. Sono abrogati l'articolo 10, commi quinto, ferma restando la partecipazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica alle riunioni del CIPI, sesto, settimo, ottavo e nono, della legge 12 agosto 1977, n. 675, il decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 22, e l'articolo 5, comma 1, della legge 5 agosto 1988, n. 346, nonchè ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.